



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Prot. n. 4537/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VIII e IV

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19, avente ad oggetto Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino – Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i (con allegati)"
Reg. Gen. n. 224**

Ad iniziativa della G. R. Assessore Amendolara
Depositato in data 4 luglio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
IV Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 56, comma 2, dello Statuto, la VIII Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall'assegnazione.

Napoli, **06 LUG. 2011**

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

N°	Del	A.G.C.	Settore	Servizio
287	21/06/2011	11	1	0

Oggetto:

Approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i. (con allegati).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : FDD2236C612D514118129181B8BEC8FEE57A7614

Allegato nr. 1 : 0A2D6D525ED829CE12A9E8B2642CB0AE25173B04

Allegato nr. 2 : BC7059DAFFB27EA1256E2E6AA02F2BDFB6D4F223

Allegato nr. 3 : 9B9848D4CF3D4F9DB96AD1E9F6EE297C93165E4B

Allegato nr. 4 : 0CE164535A8AC947CDC327CBE20C57AD2F917A69

Frontespizio Allegato : 3900B21094A51DBEC20004D6DF998C46057DDA1C

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 224

Data, 30/06/2011 - 17:42

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0017069/A

Del: 04/07/2011 14.53.38

Da: CR A: SERASS

Pagina 1 di 1



Area

Settore

11

1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 21/06/2011

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i. (con allegati).

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Giuseppe	DE MITA	
3)	Assessore	Vito	AMENDOLARA	ASSENTE
4)		Edoardo	COSENZA	
5)	"	Gaetano	GIANCANE	
6)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
7)	"	Severino	NAPPI	
8)	"	Giovanni	ROMANO	
9)	"	Ermanno	RUSSO	
10)	"	Pasquale	SOMMESE	ASSENTE
11)	"	Marcello	TAGLIALATELA	ASSENTE
12)	"	Guido	TROMBETTI	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2011.0017069/A

Del. 04/07/2011 14.53.38

Da. CR A SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che :

- a) l'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2009, n°19 (BURC n.80 del 29 dicembre 2009), ha disposto, al comma 1, gli interventi di adeguamento degli allevamenti bovini, anche allo stato brado, e delle strutture di allevamento animale che insistono nei Comuni che ricadono nell'areale di produzione del Provolone del Monaco DOP (Comuni di Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento e Vico Equense, di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione del "Provolone del Monaco D.O.P." pubblicato sulla G.U. n.45 del 24 febbraio 2005) al D.lgs. n. 533 del 30/12/1992 (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), al D. lgs. n. 146 del 26/03/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti), ai Regolamenti 852/2004 e 853/2004;
- b) gli adeguamenti previsti dal menzionato articolo 11, riferiti alle strutture di protezione dei bovini realizzate antecedentemente al 21 luglio 1987, data di entrata in vigore della legge regionale del 27 giugno 1987, n.35 (Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana, pubblicata sul BURC n.40 del 20 luglio 1987), possono essere realizzati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti Comuni, nonché alle norme prescrittive della citata legge regionale n. 35 del 1987 e successive modifiche e integrazioni;
- c) il medesimo articolo 11, al comma 2, ha demandato ad un apposito regolamento, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge regionale n.19 del 2009, la definizione dei vincoli cui sono sottoposte le strutture di allevamento animale oggetto di intervento di adeguamento, nonché dei criteri per la realizzazione dei ricoveri di animali allevati allo stato brado;
- d) i competenti Settori 01 e 10 dell'AGC 11 hanno provveduto ad elaborare una proposta di detto Regolamento e ad inviarla con nota prot.n. 0577484 del 6 luglio 2010 all'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta Regionale per l'acquisizione del previsto parere;
- e) con nota prot. n. 4032/UDCP/GAB/UL del 20 Luglio 2010 l'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta Regionale ha restituito la bozza di regolamento, chiedendo di riformularlo alla luce delle osservazioni formulate;
- f) i competenti Settori 01 e 10 dell'AGC 11 hanno provveduto ad riformulare lo schema di Regolamento e ad inviarlo con nota n.973825 del 6/12/2010 al Settore Veterinario dell'AGC 20 e all'AGC 16 Governo del Territorio per un opportuno parere;
- g) con nota n.1006881 del 15/12/2011 l'AGC Assistenza Sanitaria – Settore Veterinario ha trasmesso parere favorevole sullo schema di regolamento;
- h) con nota n.0090889 del 4/02/2011 l'AGC Governo del Territorio ha trasmesso le proprie osservazioni e le proposte di integrazioni allo schema di regolamento, recepite nella proposta definitiva;
- i) con nota 0192015 del 10/03/2011 lo schema di regolamento su "*Attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n.19 del 2009 sull'adeguamento delle strutture di allevamento nell'area Sorrentino-agerolese*" è stato trasmesso all'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta Regionale per l'acquisizione del previsto parere;
- j) con nota prot. n. 5881/UDCP/GAB/UL il Capo Ufficio Legislativo del Presidente ha trasmesso l'esito del riesame, esprimendo parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, atteso il recepimento delle osservazioni formulate;

VISTO lo schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19 (B.U.R.C. n° 80 del 29/12/2009), adeguato alle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo della Presidenza della Giunta Regionale ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i. (con allegati), predisposto dai Settori 01 e 10 dell'AGC 11, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di potere approvare ed inoltrare al Consiglio Regionale, ai sensi dei comma 1. e 2. dell'articolo 56 dello Statuto della Regione, lo schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19;

VISTI gli articoli n. 26, comma 3., n. 51, comma 2., e n. 56, comma 1 e 2, dello Statuto della Regione;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. approvare lo schema di Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, pubblicata sul B.U.R.C. n° 80 del 29/12/2009, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i., unitamente agli allegati A, B e C, compiegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere al Consiglio Regionale la presente deliberazione, per l'approvazione, ai sensi degli articoli n. 26, comma 3. e n. 56, comma 2. dello Statuto della Regione Campania, con l'allegata proposta di regolamento unitamente agli allegati A, B e C;
3. di inviare la presente deliberazione ai Settori 01 e 10 dell'AGC 11 ed al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	287	del	21/06/2011	AREA 11	SETTORE 1	SERVIZIO 0
------------------	-----	-----	------------	------------	--------------	---------------

OGGETTO :

Approvazione del Regolamento di attuazione dell'articolo 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e s.m.i. (con allegati).

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE ⁱ ASSESSORE ⁱ		<i>Assessore Amendolara Vito</i>		
DIRIGENTE SETTORE		<i>D.ssa Passari Maria</i>		
IL COORDINATORE AREA		<i>Dr. Massaro Francesco</i>		

VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>21/06/2011</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>30/06/2011</i>

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO
--

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

Regolamento di attuazione dell'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2009, n° 19, pubblicata sul B.U.R.C. n° 80 del 29/12/2009, avente ad oggetto "Adeguamento delle strutture di allevamento animale nell'area Sorrentino-Agerolese" alle direttive 91/629/CEE e 98/58/CEE e succ. mod. ed int.

Art. 1 Definizione

Le strutture di allevamento preesistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.35/87, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 del 2009, sono riferite all'allevamento bovino delle aziende agricole ricadenti nei territori dei Comuni di: Agerola, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant'Agello, Santa Maria La Carità, Sorrento, Vico Equense, di cui all'articolo 3 del disciplinare di produzione del Provolone del Monaco D.O.P. pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2005.

Art. 2 Vincoli

Il rilascio del permesso di costruire per l'adeguamento delle strutture di allevamento esistenti e per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 del 2009, resta subordinato a vincolo di destinazione d'uso da costituirsi con apposito atto d'obbligo trascritto. La continuità nell'attività zootecnica di allevamento animale è comprovata con certificazione rilasciata dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio, nonché dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'allevatore interessato ai sensi del DPR 445/2000 (allegato C).

Art. 3 Deroga distanze

1. Qualora ai fini dell'adeguamento delle strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n°19 del 2009 è necessario derogare alle distanze stabilite dalla normativa edilizia e dagli strumenti urbanistici vigenti si applicano le distanze previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444.

Art. 4 Requisiti tecnici descrittivi

1. Le strutture di allevamento animale di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n.19 del 2009 e le strutture di ricovero per bovini allevati allo stato brado sono, rispettivamente, adeguate e realizzate, nel rispetto dei vincoli e dei criteri indicati nel presente regolamento, alle norme previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.533 e ai criteri previsti dalla direttiva 18 dicembre 2008, n.2008/119/CE e dalla direttiva 20 luglio 1998, n.98/58/CE, nonché alle vigenti norme igienico sanitarie e alle disposizioni del decreto legislativo 3 giugno 2006 n.152 in materia di trattamento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

2. Le caratteristiche delle strutture di cui all'articolo 11 comma 1 legge regionale n.19 del 2009 e quelle dei ricoveri per bovini allevati allo stato brado, e la tipologia dei materiali da utilizzare per gli interventi consentiti, si conformano alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia, al rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e a quanto previsto nell'allegato A, per l'adeguamento delle strutture di allevamento animale, e nell'allegato B, per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

Art. 5 Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RISTRUTTURAZIONE DEI RICOVERI BOVINI DA REALIZZARSI NELL'AREALE DI
PRODUZIONE DEL PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione del ricovero bovini

- Tutti i materiali che saranno utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- Tutte le pareti delle strutture zootecniche dovranno essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile
- I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti in modo che non vi siano spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
- Le poste devono essere realizzate in modo tale che l'animale, quando è legato alla mangiatoia, deve poter disporre di uno spazio adeguato.

Il piano di posa è rappresentato da una platea in conglomerato cementizio armato dello spessore variabile in relazione alle condizioni di carico ammissibile sul terreno ove dovrà essere posizionato. Il pavimento deve essere non sdruciolevole e senza asperità e deve essere costruito in modo da non causare lesioni o sofferenza ai bovini in piedi o coricati. Esso deve essere adeguato alle dimensioni ed al peso dei bovini e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i bovini deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini.

Il ricovero di bovini adulti, proporzionato in relazione al numero dei capi allevati risultanti dalla certificazione dell'anagrafe nazionale bovina alla data di presentazione della istanza di adeguamento, deve prevedere le seguenti dotazioni minime:

1. una sala quarantena, di circa mq 25,00, isolata dalle poste ospitanti i capi bovini sani;
2. un locale stoccaggio, refrigerazione e deposito mungitrice di circa mq. 4,00 atto ad ospitare la mungitrice elettrica ed un refrigeratore per il latte;
3. un locale W.C., con annesso spogliatoio atto all'igiene del personale ed alla pulizia delle attrezzature, con una superficie complessiva pari a circa mq. 4,00

Le dotazioni del ricovero bovino adulti dovranno essere proporzionate al numero di capi allevati.

I ricoveri ed i locali di allevamento saranno dotati di impianto elettrico a norma nonché di impianto di acqua potabile, sia per alimentare gli abbeveratoi automatici, che per le necessarie operazioni di pulizia.

Ogni capo bovino adulto dovrà avere a disposizione uno spazio con le seguenti dimensioni minime e massime:

- a) larghezza m. 1,10 – m. 1,30;
- b) lunghezza m. 1,80 – m. 2,20.

Chiaramente, le suddette dimensioni vanno applicate con riferimento alle razze allevate, al peso e all'età dell'animale.

Per l'allevamento dei vitelli saranno applicati i criteri di cui al D.lgs. 533/92.

Deve essere, garantito l'allontanamento delle deiezioni dai ricoveri ed il loro stoccaggio in apposite concimaie.

Il dimensionamento della concimaia è in relazione al numero dei capi allevati, che di regola, per concimaie a piattaforma, per bovino adulto, va da mq. 4,00 a mq. 5,00 . Il volume del pozzetto, relativo al solo colaticcio, va da 0,20 a 0,30 mc, invece, per colaticcio ed orina va da mc. 1,50 a mc. 2,50.

ALLEVAMENTI ALLO STATO BRADO
RICOVERI BOVINI DA REALIZZARSI NELL'AREALE DI PRODUZIONE DEL
PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

L'art.12 dell'allegato al D.lgs n°146/2001 prevede che agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, di un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute. Tali strutture devono essere comunque adeguate alle norme previste *dal D.lgs. n. 533 del 30/12/1992* (Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli), dal D. lgs. n. 146 del 26/03/2001 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti), dai Regolamenti 852/2004 e 853/2004.

Descrizione del ricovero bovini

Tutti i materiali che saranno utilizzati per la realizzazione dei ricoveri di protezione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I ricoveri di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali saranno costruiti in modo che non vi siano spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

La struttura sarà realizzata in modo tale che gli animali allevati, in funzione del carico massimo ammissibile per ettaro (UBA/Ha) vigente nell'area interessata, devono poter disporre di uno spazio adeguato, alla razza, all'età e al peso dei bovini.

Il piano di posa è rappresentato da una platea in conglomerato cementizio armato dello spessore variabile in relazione alle condizioni di carico ammissibile sul terreno ove dovrà essere posizionato.

La struttura portante orizzontale prevista è costituita da un telaio in legno lamellare o di massello.

La struttura portante in elevazione è costituita da pilastri realizzati in materiale idoneo a resistere all'azione corrosiva riveniente dalle deiezioni solide e liquide del bestiame, la cui base è ancorata nella predetta platea, mentre le parti terminali apicali dei citati pilastri saranno tra loro collegati con travi perimetrali: portanti, quelle longitudinali, e di collegamento quelle perimetrali trasversali.

Sulle predette travi longitudinali portanti saranno poste, in senso trasversale, travi in legno sulle quali poggeranno pannelli isolanti in acciaio zincato preverniciato isolato con resine poliuretaniche, sui quali saranno posizionate idonee coperture, così come previsto dall'art. 26 della L.R. 35/87.

Le dimensioni delle strutture portanti in elevazione ed orizzontale saranno oggetto di determinazione da parte dei progettisti.

Il ricovero bovini adulti, deve prevedere le seguenti dotazioni minime:

1. uno spazio di quarantena di circa mq 25,00 isolato dalle poste ospitanti i capi bovini sani, necessaria ai fini della prevenzione sanitaria per evitare ogni forma di contagio;

2. uno spazio per lo stoccaggio dei mangimi, lo stoccaggio e la refrigerazione del latte e deposito mungitrice di circa mq. 6,00 atto ad ospitare la mungitrice elettrica ed un refrigeratore per il latte di idonea capienza;
3. un locale con annesso spogliatoio atto all'igiene del personale ed alla pulizia delle attrezzature con una superficie complessiva pari a circa mq. 4,00

Le dotazioni del ricovero bovino adulti dovranno essere proporzionate al numero di capi allevati.

La struttura sarà dotata di impianto elettrico a norma nonché di impianto di acqua potabile, sia per alimentare gli abbeveratoi automatici, che per le necessarie operazioni di pulizia.

Al fine di preservare il bestiame dalle escursioni termiche potranno essere poste in opera, sui lati longitudinali, pannelli isolanti amovibili in acciaio zincato preverniciato coibentato con resine poliuretatiche, dallo spessore di circa m. 0,10 per un'altezza di circa m.2,00.

A questo proposito è giusto far notare che la proposta progettuale, di cui all'allegato B, nasce con le pareti longitudinali completamente aperte, ad eccezione dei seguenti locali: la sala quarantena e sala stoccaggio latte e mungitrice portatile e locale lavaggio.

Solo nella stagione avversa, quando incalza il freddo, le citate pareti possono essere parzialmente chiuse con pannelli coibentati.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)

Il/La sottoscritto/a, nato/a
 Il/...../....., e residente a, prov., C.A.P. in
 Via /Piazza n., a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.
 n.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
 falsi 1 ,

D I C H I A R A

- di essere imprenditore agricolo regolarmente iscritto alla Camera di Commercio della Provincia di Napoli con n., posizione INPS n. con i contributi regolarmente versati;
- di essere proprietario dell'allevamento bovino codice ITNA, sito nel comune di, prov. Napoli località regolarmente registrato presso l'ASL NA di, sia ai fini anagrafici che di produzione del latte;
- che l'azienda rientra nel regime previsto dalla legge 119/2003 e sue modifiche ed integrazioni (quote latte);
- che l'azienda non rientra nel regime previsto dalla legge 119/2003 e sue modifiche ed integrazioni;
- di essere in possesso del fascicolo aziendale regolarmente validato;
- di effettuare l'attività zootecnica dall'anno, ovvero di essere subentrato nell'attività zootecnica al sig./sig.ra nato/a il/...../....., il/la quale già esercitava l'attività zootecnica nella stalla oggetto di adeguamento strutturale, ai sensi dell'art. n.11 della L.R. 28 dicembre 2009 n.19, alla data del 20 luglio 1987, data di pubblicazione sul B.U.R.C. n.40 della L.R. 27 giugno 1987 n.35 "Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana".

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675, in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

All'uopo si allega copia del documento di riconoscimento d'identità in corso di validità.

Luogo e data:/...../.....

Firma per esteso e leggibile

- 1° comma, art. 76 D.P.R. n.445/2000: "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia".
- 2° comma, art. 76 D.P.R. n.445/2000: "L'esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso".
- 3° comma dell'art. 76 D.P.R. n.445/2000: "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli nn.:46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale".
- 4° comma, art. 76, D.P.R. n.445/2000: "Se i reati indicate nei comma 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".